



# COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

## ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 87 DEL 30/04/2024

Proposta N° 89 del 30/04/2024

<b>OGGETTO:</b>	<b>7^ EDIZIONE FESTA DELLE ROSE ORGANIZZATA DAL COMUNE DI BUSSOLENGO CHE SI SVOLGERA' IN PIAZZA XXVI APRILE NELLE GIORNATE DEL 4 E 5 MAGGIO 2024 - MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.</b>
-----------------	--

### IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

**VISTO** che nei giorni del 4-5 Maggio 2024 si svolgerà, in Piazza della XXVI aprile, la manifestazione denominata "Festa Delle Rose" organizzata dal Comune di Bussolengo (VR) e che per la realizzazione della stessa, a garanzia dell'incolumità pubblica, sarà necessario provvedere alla chiusura totale della suddetta piazza per consentire il posizionamento di Stand ed attrezzature;

**RITENUTO** che per il regolare e tranquillo svolgimento della manifestazione si rende necessario vietare la sosta ed il transito dei veicoli, Piazza Nuova, esclusivamente nel tratto delimitato dalla segnaletica;

**CONSIDERATO** che il traffico veicolare può essere deviato senza recare grave danno alla circolazione;

**RAVVISATA** la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alla sicurezza dell'incolumità pubblica;

**RICHIAMATI** l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che dispone la possibilità di sospendere o di limitare la circolazione temporaneamente nei casi previsti dalla legge;

**VISTO** l'art. 5 c. 3 del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti di regolamentazione della circolazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

**VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Corpo Polizia Locale in data 01.03.2024 prot. n. 0009812;

**ATTESTATA** la propria competenza in materia;

### ORDINA

Dalle ore 14:00 di giovedì 2 maggio alle ore 21:00 del 5 Maggio 2024, in Piazza XXVI, tratto compreso tra la stessa e P.tta San Gaetano nell'aree interessate alla manifestazione e

**delimitata dalla segnaletica in atto, si istituiscono temporaneamente i seguenti obblighi e limitazioni:**

- È vietato il transito a tutte le categorie di veicoli, escluso i mezzi comunali e degli espositori.
- I conducenti dei velocipedi, transitanti nell'area della manifestazione, dovranno portare il veicolo a mano. (Art. 182 c.4 e 10 C.ds).

### **PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE**

L'Ufficio Tecnico comunale è incaricato della collocazione della regolare prescritta segnaletica.

È fatto obbligo a chiunque spetta di rispettare e fare rispettare la presente Ordinanza, che sostituisce e modifica temporaneamente ogni altro precedente Atto, nelle parti in contrasto con essa.

Ogni provvedimento di viabilità in contrasto con la presente ordinanza, e con la stessa estensione temporale nel tratto interessato, è sospeso. Si sottolinea che gli obblighi e i divieti istituiti ai sensi dell'art. 38 del C.d.S. avranno vigore e saranno implicitamente sospesi con il posizionamento e la rimozione della relativa segnaletica da parte della ditta responsabile.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento osservando le disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione e i trasgressori verranno puniti a norma di legge.

Viene demandata agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento.

A norma dell'art. 5 della Legge n° 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Fabio Perella, Comandante del Corpo di Polizia Locale.

### **DESTINATARI DELL'ATTO**

Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione su sito internet.

Copia della presente viene trasmessa a:

- Comando Stazione Carabinieri – Bussolengo;
- SUEM – 118
- [magazzino.comunebussolengo@gmail.com](mailto:magazzino.comunebussolengo@gmail.com)
- [eventianyma@gmail.com](mailto:eventianyma@gmail.com)

### **RICORSO**

- A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
- In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Ai sensi degli artt. 21 – quinquies e 21 – nonies della Legge n. 241/1990 è possibile presentare, sussistendone le condizioni, istanza di revisione o annullamento in autotutela del presente provvedimento.

**Istruttore Direttivo Polizia Municipale**  
PERELLA FABIO / ArubaPEC S.p.A.